



---

## Trasporti scolastici

---

Il Municipio di Collina d'Oro, richiamati:

– l'art. 192 LOC e l'art. 44 RALOC,

ordina:

### **Organizzazione**

Art. 1 Il Municipio organizza i trasporti scolastici necessari quando il tragitto casa-scuola è causa di notevole disagio per gli allievi conformemente all'art. 36 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare.

Art. 2 Il Municipio è l'ente ultimo che stabilisce l'eventuale disagio del tragitto.

Il Municipio può avvalersi della consulenza della polizia comunale e della Direzione della scuola per implementare le informazioni in suo possesso.

Art. 3 Il Municipio può modificare annualmente le zone servite dai trasporti.



### **Mezzi pubblici**

- Art. 4 Dove è possibile viene privilegiato l'utilizzo dei mezzi pubblici.
- Art. 5 L'iscrizione ai trasporti avviene ogni anno entro i termini stabiliti dalla Direzione.  
L'iscrizione tardiva non giustificata con validi motivi, non garantisce la possibilità di usufruire del trasporto per l'anno scolastico successivo.  
Sono considerati validi motivi:  
– l'arrivo nel Comune e la relativa iscrizione dopo i termini stabiliti dalla Direzione,  
– il cambiamento di domicilio dei genitori.
- Art. 6 La Direzione può accettare ulteriori motivazioni che dovessero giungere per iscritto. Se accettate e, nel limite del possibile, verrà garantito, anche per queste situazioni, il trasporto scolastico.
- Art. 7 Possono usufruire dei trasporti tutti i bambini che frequentano l'istituto scolastico, domiciliati nelle frazioni discoste stabilite annualmente dal Municipio.
- Art. 8 Il Municipio partecipa alle spese dell'abbonamento e dei trasporti o può assumersene l'intero costo.
- Art. 9 I genitori non domiciliati nelle zone servite e che vogliono usufruire dei trasporti scolastici, devono fare una richiesta scritta alla Direzione. Priorità dei posti disponibili va a chi vive in zone considerate disagiate. Se vi sono posti disponibili la Direzione può autorizzare altri bambini iscritti nell'Istituto ad utilizzare i mezzi di trasporto.

### **Per i bambini che utilizzano i mezzi di trasporto pubblici**

- Art. 10 La responsabilità del trasporto viene delegata all'ente che lo gestisce.
- Art. 11 I bambini sono tenuti a rispettare le direttive sul comportamento da tenere impartite dalla Direzione della scuola o dalla Direzione dell'Autopostale S.A.
- Art. 12 In caso di mancato rispetto delle direttive può essere sospeso il titolo di trasporto dalla Direzione dell'Autopostale S.A o dalla Direzione della scuola.
- Art. 13 I bambini sono tenuti ad un uso regolare o secondo gli accordi da stabilire con la Direzione della scuola. In caso di utilizzo saltuario del mezzo di trasporto il Municipio, su segnalazione della Direzione, può arrivare alla riscossione totale, da parte della famiglia, dell'abbonamento.



Art. 14 I genitori sono obbligati ad avvertire il docente titolare se il proprio figlio non utilizza il mezzo di trasporto.

### **Per chi utilizza i mezzi di trasporto comunali**

Art. 15 Dove non è possibile utilizzare il trasporto pubblico il Municipio organizza un servizio scuola-bus.

Art. 16 Ai bambini della scuola elementare che non possono essere trasportati a casa, entro tempi ragionevoli sul mezzogiorno, verrà data priorità nell'iscrizione della mensa scolastica.

Art. 17 La responsabilità del trasporto dello scuolabus è del Municipio, che ne delega l'organizzazione e il controllo del rispetto delle norme alla Direzione della scuola.

Art. 18 I bambini devono seguire scrupolosamente le indicazioni impartite. In particolare devono restare seduti e allacciati durante tutto il percorso. L'atteggiamento deve essere rispettoso dei compagni e degli adulti che ne assumono la responsabilità.

Art. 19 I genitori si assumono la responsabilità da quando il bambino scende dallo scuolabus alla fermata stabilita nell'iscrizione.

Art. 20 I genitori devono avvertire la scuola se il bambino non utilizza lo scuolabus.

Art. 21 In caso di comportamenti inaccettabili o del mancato rispetto del presente regolamento, la Direzione è autorizzata a sospendere il bambino dal servizio.

Art. 22 Contro la decisione sull'ammissione o l'eventuale sospensione dal servizio è data facoltà di ricorso per iscritto al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione della Direzione. Il ricorso ha effetto sospensivo.

Art. 23 La Direzione può emanare disposizioni aggiuntive che regolamentano l'iscrizione



### **Entrata in vigore**

Art. 24 La presente Ordinanza entra in vigore il 15 maggio 2009 e abroga qualsiasi disposizione precedente incompatibile e contraria.

Art. 25 Contro la presente ordinanza è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Per il Municipio

Il Sindaco  
Sabrina Romelli

Il Segretario  
Pietro Balerna